

(N. 2246)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GRAVA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 OTTOBRE 1962

Modifica della composizione del Comitato centrale della cooperazione

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo unico del presente disegno di legge ha lo scopo di adeguare la composizione del Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 — modificato nell'articolo 5 della legge 8 maggio 1949, n. 285 — alla situazione venutasi a creare a seguito del riconoscimento giuridico, ai sensi dell'articolo 5 del predetto decreto legislativo n. 1577, di una terza associazione di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo (Associazione generale delle cooperative italiane - A.G.C.I.), accanto alle due associazioni preesistenti; riconoscimento avvenuto con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 14 dicembre 1961.

Invero, mentre della Commissione centrale per le cooperative, in base alle attuali norme (articolo 18 del decreto legislativo n. 1577, modificato dall'articolo 5

della legge n. 285), fanno parte, di diritto, membri effettivi e supplenti di ciascuna associazione cooperativa giuridicamente riconosciuta, nel Comitato (articolo 19 del ripetuto decreto legislativo n. 1577 ed articolo 5 della legge n. 285), sono previsti soltanto due rappresentanti del movimento cooperativo, il che porta all'inconveniente di dover escludere dal Comitato stesso gli esponenti di una delle tre associazioni nazionali ora riconosciute.

Col presente disegno di legge, il numero dei componenti del Comitato verrebbe portato da 5 a 7, aumentandosi di una unità, rispettivamente, i rappresentanti del movimento cooperativo e quelli ministeriali.

L'aumento di questi ultimi è in relazione sia alla opportunità di mantenere in numero dispari i componenti del Comitato, sia all'opportunità di includere nel Comitato stesso almeno tre rappresentanti dei Ministeri maggiormente interessati al settore della cooperazione.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

L'articolo 5 della legge 8 maggio 1949, n. 285, è sostituito come segue:

« Il primo comma dell'articolo 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, è sostituito dal seguente:

” La Commissione centrale per le cooperative costituisce nel suo seno un Comitato composto dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente della stessa Commissione, da tre membri scelti tra quelli indicati al n. 2 dell'articolo 18 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato dall'articolo 3 della legge 8 maggio 1949, n. 285, e da un rappresentante per ciascuna associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela riconosciuta. I componenti del Comitato, nel caso di impedimento o di assenza, possono farsi sostituire da altri membri — effettivi o supplenti — della Commissione centrale appartenenti alla rispettiva amministrazione od associazione ” ».